

## STUDIO LEGALE RUFFOLO

PROF. AVV. Ugo Ruffolo

PROF. AVV. Carlo Berti

AVV. Silvia Andrisani  
AVV. Silvia Aquitani  
AVV. Barbara Banorri  
AVV. Maria Grazia Baratella  
AVV. Antonella Bertocchi  
AVV. Silvia Bonora  
AVV. Simona Cardillo  
AVV. Laura Fiori  
AVV. Palmiro Fronte  
AVV. Anna Filomena Guercio  
AVV. Chantal Lalanne  
AVV. Valter Loccisano  
AVV. Gioia Martini  
AVV. Lorena Stucchi

DOTT. Valentina Bignoli  
DOTT. Eleonora Conforti  
DOTT. Barbara Cufari  
DOTT. Alex Di Staso  
DOTT. Fabrizio Duca  
DOTT. Maria Greco  
DOTT. Guido Gueli  
DOTT. Rosario Rende Granata  
DOTT. Lucia Lettera  
DOTT. Lucia Licitra  
DOTT. Emanuele Valentini

Via A. Testoni n. 5  
40123 BOLOGNA  
Tel. (051) 237440  
Fax (051) 225673  
E-mail: [Studio.ruffolo@libero.it](mailto:Studio.ruffolo@libero.it)

C.so Vittorio Emanuele II, n. 308  
00186 ROMA  
Tel. (06) 68308843  
Fax (06) 6892823  
E-mail: [Studiosruffolo@libero.it](mailto:Studiosruffolo@libero.it)

Via G. Compagnoni, 8  
20129 MILANO  
Tel. (02) 70109223  
Fax (02) 70109030

***Parere in merito alla nota del Ministero dell'Interno  
d.d. 5 febbraio 2009, alle sue possibili conseguenze  
ed alla necessità per le Sezioni T.S.N. di ottenere il  
rilascio della licenza prefettizia di cui all'art. 47  
T.U.L.P.S. per la detenzione delle munizioni.***

Prof. Avv. UGO RUFFOLO  
Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Bologna

Via A. Testoni, 5  
Tel. (051) 23 74 40  
(5 linee)  
Fax 22 56 73  
40123 BOLOGNA

C.so Vittorio Emanuele II, 308  
Tel. (06) 68 30 88 43  
(5 linee)  
Fax 68 92 823  
00186 ROMA

Via G. Compagnoni, 8  
Tel. (02) 70 10 92 23  
(3 linee)  
Fax 70 10 90 30  
20129 MILANO

***Parere in merito alla nota del Ministero dell'Interno d.d. 5  
febbraio 2009, alle sue possibili conseguenze ed alla  
necessità per le Sezioni T.S.N. di ottenere il rilascio della  
licenza prefettizia di cui all'art. 47 T.U.L.P.S. per la  
detenzione delle munizioni.***

**PREMESSA.**

La questione in relazione alla quale si rende parere attiene alle possibili conseguenze per le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale dell'interpretazione delle norme in materia di armi e munizioni data dal Ministero dell'Interno con nota inviata all'Unione Italiana Tiro a Segno in data 5 febbraio 2009, prot. 557/PAS.15555-10089(3).

Con tale nota il Ministero sostiene la necessità per le Sezioni T.S.N. di ottenere la licenza prefettizia di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. per poter detenere le munizioni nelle armerie presso le Sezioni stesse, indicando, altresì, in 10.000 il numero massimo mensile di munizioni detenibile.

**1. CIRCA LE POSSIBILI CONSEGUENZE  
DELL'INTERPRETAZIONE FORNITA DAL  
MINISTERO DELL'INTERNO ALLE NORME IN  
MATERIA DI DETENZIONE DI MUNIZIONI.**

Tali indicazioni rivelano la loro particolare gravità solo a considerare come ad oggi alle Sezioni di T.S.N. non sia mai stata richiesta detta licenza né sia stato posto un siffatto limite alla detenzione di munizioni.

Gravi sono, dunque, le possibili conseguenze delle affermazioni contenute in detta nota che potrebbe determinare – se intesa alla lettera – anche la chiusura (sia pure temporanea ed in attesa degli adeguamenti che dovessero ritenersi necessari) delle Sezioni di T.S.N., con conseguente interruzione delle funzioni pubblicistiche istituzionali – ivi comprese le attività di certificazione e di esercitazione degli iscritti obbligatori – di cui le stesse sono investite, con il conseguente determinarsi di un vuoto di funzioni non diversamente colmabile da altri enti pubblici.

Ancor più gravi appaiono, poi, i possibili effetti dell'interpretazione data dal Ministero solo a considerare come la violazione dell'art. 47 del T.U.L.P.S. sia, altresì, sanzionata penalmente.

Ma procediamo con ordine.

L'articolo 47 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146), recante *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”* (T.U.L.P.S.), dispone che:

*“Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina”.*

Tale norma deve essere letta in relazione all'art. 97 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 149), recante *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”*, a norma del quale:

*“Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel territorio dello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.*

*Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.*

*Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge.*

*Agli effetti dell'art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti”.*

Ne consegue che la licenza prefettizia è richiesta solo per il deposito di quantità di esplosivi eccedenti i limiti di cui all'art. 97 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (come, d'altronde, precisato anche nella nota in esame), laddove per deposito deve intendersi una forma qualificata di detenzione sia sotto il profilo quantitativo (e, quindi, eccedente una determinata quantità), sia sotto il profilo qualitativo, afferendo al concetto di deposito un imprescindibile obbligo di vigilanza e custodia.

Essendo le Sezioni di T.S.N., secondo quanto rappresentato, prive della licenza prefettizia ne consegue che, laddove dovesse darsi seguito alla nota ministeriale, sarebbe possibile l'avvio di procedimenti penali a carico dei responsabili delle singole Sezioni per le summenzionate pretese violazioni.

Oltre a ciò, si consideri, altresì, la arbitraria determinazione da parte della nota in esame di un limite quantitativo alle munizioni (10.000) che ciascuna Sezione potrebbe detenere mensilmente. Anche tale affermazione si rivela particolarmente vessatoria tenuto conto della irrisorietà di tale quantitativo a fronte dell'attività di tiro – istituzionale e sportiva – esercitata dalle Sezioni che vedrebbero, conseguentemente, limitata – di fatto – la propria operatività e la possibilità di svolgere le proprie funzioni di carattere pubblicistico.

## **2. CRITICA ALLE TESI PROPOSTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO NELLA NOTA D.D. 5 FEBBRAIO 2009.**

Il contenuto della nota in oggetto appare quantomeno singolare solo a considerare che nella stessa sono enunciati principi (quale quello relativo alla necessità della licenza prefettizia per la detenzione delle munizioni) mai prima d'ora affermati nella lunga esistenza del Tiro a Segno Nazionale (le cui origini, come è noto, risalgono alla seconda metà dell'ottocento e la cui regolamentazione è ancora, in gran parte, quella emanata nella prima metà del secolo scorso), in forza di quella

che appare una evidentemente discutibile ed erronea interpretazione delle norme di diritto che regolano le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale.

È noto che la normativa regolante l'U.I.T.S. ed il Tiro a Segno Nazionale (in attesa anche dell'adottando regolamento di riordino) difetta di organicità ed è il risultato di una stratificazione di fonti risalenti nel tempo e di non semplice interpretazione anche in ragione della spesso mancata espressa abrogazione delle norme non più in vigore e dei mutamenti istituzionali intercorsi nel tempo. È, tuttavia, certo che permane ancora in vigore il nucleo centrale della disciplina dettata per le Sezioni di T.S.N., integrata anche da norme successive, che detta per le stesse un peculiare regime anche con riferimento alle armi e munizioni da esse detenute. Regime giustificato dalla natura pubblicistica delle Sezioni e dell'U.I.T.S. e dalle importanti funzioni istituzionali ad esse affidate che il Ministero dell'Interno non sembra, tuttavia, aver preso in considerazione.

Criticabile e non corretta appare, dunque, la ricostruzione fatta propria dalla nota in esame, in quanto solo parziale e riferentesi a norme dettate per fattispecie diverse.

Si consideri, infatti, come non appaia, innanzitutto, corretta l'affermazione secondo la quale *“la possibilità, per le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, di detenere cartucce per armi da fuoco era stata originariamente prevista dal R.D. 21 novembre 1932, n. 2051, che all'art. 72, consentiva l'acquisto, presso le direzioni d'artiglieria o i distretti militari di zona, delle munizioni necessarie ad un mese di attività e, comunque, mai in misura superiore alle diecimila”*. Invero, la norma di cui all'art. 72 del menzionato Regio Decreto dispone che:

*“LE MUNIZIONI OCCORRENTI ALLE SEZIONI SONO PRELEVATE A PAGAMENTO IN BASE AI PREZZI FISSATI DAL MINISTERO, PRESSO LE DIREZIONI O SEZIONI D'ARTIGLIERIA O DISTRETTO MILITARE VICINIORE, IN QUANTITÀ NON SUPERIORE AL FABBISOGNO DI UN MESE.*

*È DATA FACOLTÀ ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO LONTANE DALLA SEDE DELLA DIREZIONE O SEZIONE D'ARTIGLIERIA, O DISTRETTO, DI PRELEVARE IL NUMERO DELLE CARTUCCE OCCORRENTI PER PIÙ MESI.*

*IN NESSUN CASO POSSONO PER ALTRO EFFETTUARSI PRELEVAMENTI SUPERIORI A DIECIMILA CARTUCCE.*

*LE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE CARTUCCE, COME DEGLI IMBALLAGGI IN RESTITUZIONE, SONO A CARICO DELLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO.*

*I BOSSOLI ED I CARICATORI DELLE CARTUCCE SPARATE DEVONO ESSERE RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE SENZA ALCUN COMPENSO ED A CURA DELLE SEZIONI”*.

Dalla sua semplice lettura emerge chiaramente come nulla si dica con riferimento alla possibilità per le Sezioni T.S.N. di detenere munizioni, facoltà data, invece, per presupposta. L'art. 72 si limita, infatti, a semplicemente regolamentare le modalità di approvvigionamento di munizioni da parte delle Sezioni e, contrariamente a quanto sembra potersi dedurre dalla nota ministeriale, non pone affatto un limite di diecimila cartucce mensili alle munizioni detenibili dalle Sezioni, limite previsto – più semplicemente – per ogni prelevamento presso le direzioni o sezioni di artiglieria o distretti militare.

Non diverse considerazioni possono essere svolte con riferimento a quanto affermato di seguito, ovvero che *“tale disposizione, quindi, si inquadra in un sistema di autorizzazioni e controlli (da cui discendevano le correlate responsabilità), di cui era pienamente garante, anche in relazione alle dichiarate finalità addestrative affidate alle Sezioni del T.S.N., il Ministero della Guerra”*, quadro normativo che sarebbe oggi *“profondamente cambiato”*. A prescindere dalla circostanza che la nota sul punto non solo non specifica a quale sistema di autorizzazioni e controlli si riferisca (nulla prescrivendo, in merito, l'art. 72 del R.D. n. 2051/1932), la stessa appare redatta senza una adeguata conoscenza della natura, funzioni, articolazione e funzionamento del Tiro a Segno Nazionale.

La stessa non ha, infatti, tenuto in alcun conto il vigente sistema di controlli e di vigilanza (ripartito tra il Ministero della Difesa, lo stesso Ministero dell'Interno e l'U.I.T.S.) delineato dalle norme di legge e regolamentari tuttora in vigore e, soprattutto, che lo stesso (salve le previsioni di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110) non ha subito particolari mutamenti nel tempo.

Basti, sul punto, ricordare come già la legge n. 479/1930, recante *“Riforma della legge sul tiro a segno nazionale”* poneva il Tiro a Segno Nazionale alle dirette dipendenze del Ministero della Guerra (art. 1) e che il successivo articolo 8 del R.D. n. 2051/1932, recante *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479 sulla riforma del tiro a segno nazionale”* (ancora in vigore in quanto non incompatibile con le disposizioni successive) disponeva che *“le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro origine, hanno personalità giuridica, e sono soggette alla tutela e al controllo del Ministero della difesa il quale esercita la sua azione per mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali”*.

Successivamente, il R.D.L. n. 2430 del 16 dicembre 1935, recante *“Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale”*, convertito, con modificazioni, con [L. 4 giugno 1936, n. 1143](#), ha posto il T.S.N. sotto la *“diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi provvede a mezzo spettorato generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione e*

*del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale” (art. 1) e, quindi, il D.Lgs.Lgt. dell’8 luglio 1944 n. 286, recante “Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell’Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale”, ha posto il Tiro a Segno Nazionale nuovamente alle dirette dipendenze del Ministero della Guerra (oggi Difesa).*

Come è facile rilevare, tutte le richiamate disposizioni normative hanno posto (salvo una breve parentesi in cui la competenza è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio) le Sezioni di T.S.N. sotto il controllo del Ministero della Difesa cui spetta a tutt’oggi ogni competenza in merito, salvo che per le funzioni di vigilanza attribuite al Ministero dell’Interno dall’art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*”, a norma del quale:

*“FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2430, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1143, SUL TIRO A SEGNO NAZIONALE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, I DIRETTORI E GLI ISTRUTTORI DELLE SEZIONI DELL’UNIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEVONO MUNIRSI DI APPOSITA LICENZA DEL PREFETTO, DA RILASCIARSI PREVIO ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ TECNICA E DEI REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 9.*

*LA CAPACITÀ TECNICA È PRESUNTA NEI CONFRONTI DI COLORO CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN SENO ALLE SEZIONI DEL TIRO A SEGNO ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.*

*I PRESIDENTI DELLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO SONO OBBLIGATI A TENERE COSTANTEMENTE AGGIORNATI:*

*A) L’ELENCO DEGLI ISCRITTI CON LE RELATIVE GENERALITÀ;*

*B) L’INVENTARIO DELLE ARMI IN DOTAZIONE CON LA RELATIVA DESCRIZIONE PER NUMERO DI MATRICOLA, TIPO, CALIBRO, FABBRICA E NAZIONALITÀ, CON RICHIAMO AI TITOLI CHE NE LEGITTIMANO LA PROVENIENZA, AI FINI DI CUI ALL’ULTIMO COMMA DELL’ART. 38 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 18 GIUGNO 1931, N. 773;*

*C) IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER LE MUNIZIONI, CON L’INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI UTILIZZATORI;*

*D) UN REGISTRO SULLE FREQUENZE IN CUI DEVONO GIORNALMENTE ANNOTARSI LE GENERALITÀ DI COLORO CHE SI ESERCITANO AL TIRO, CON L’INDICAZIONE DELLE ARMI DA CIASCUNO IMPIEGATE NONCHÉ DEGLI ORARI DI INIZIO E DI CONCLUSIONE DELLE SINGOLE ESERCITAZIONI.*

*GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE ESIBITI AD OGNI RICHIESTA DEGLI UFFICIALI O AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, I QUALI VI APPONGONO LA DATA E*

*LA FIRMA OGNI QUALVOLTA PROCEDONO AL LORO ESAME.*

*I PRESIDENTI DELLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO SONO RESPONSABILI DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 20 DELLA PRESENTE LEGGE.*

*LA VIDIMAZIONE DELLA CARTA DI RICONOSCIMENTO PREVISTA DALL'ART. 76 DEL REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N. 635, È ATTRIBUITA ALL'AUTORITÀ PROVINCIALE DI PUBBLICA SICUREZZA CHE VI PROCEDE SECONDO LE COMPETENZE STABILITE DAGLI ARTICOLI 42 E 44 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, PREVIO ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PRESCRITTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI PORTO D'ARMI.*

*SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, IL TRASGRESSORE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE MESI A DUE ANNI O CON L'AMMENDA DA LIRE 400.000 A LIRE 2.000.000”;*

norma che, dunque, fa anch'essa espressamente salve le previsioni di cui al decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, le quali non sono state, quindi, intaccate dalla legislazione successiva. La competenza del Ministero dell'Interno in materia di Tiro a Segno appare, dunque, espressamente limitata ai compiti ad esso affidati da tale ultima norma, essendo, comunque, il Tiro a Segno (Ente Pubblico esso stesso) posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Allo stesso modo a diverse conclusioni avrebbe condotto una corretta valutazione delle funzioni del Tiro a Segno Nazionale che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella nota ministeriale, sono rimaste sostanzialmente invariate nel tempo, posto che già la l. n. 479/1930 prevedeva, all'art. 17, che:

*“chiunque non abbia prestato servizio presso le forze armate dello stato, e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve eseguire o avere eseguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una sezione di tiro a segno nazionale” e che “coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono eseguire o avere eseguito un corso di lezioni regolamentari di tiro presso una sezione di tiro a segno nazionale”;*

con previsione sostanzialmente analoga a quella dell'art. 16 del R.D.L. del 16 dicembre 1935 n. 2430, recante “*Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale*”, convertito in legge, con modificazioni, con [L. 4 giugno 1936, n. 1143](#), a norma del quale:

*“chiunque non abbia prestato servizio presso le Forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve seguire o avere seguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una Sezione di tiro a segno nazionale ... Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono seguire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno nazionale”;*

ed a quella successiva di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286 recante *“disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale”*, la quale, all'articolo 1, stabilisce che:

*“Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.*

*L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato”.*

Ma non solo. Lo stesso Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico [18 giugno 1931, n. 773](#) delle leggi di pubblica sicurezza”*, tuttora in vigore, dispone all'art. 62 che *“la domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata: ... d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale”*.

Risulta, dunque, in modo evidente che tanto il sistema di controllo, quanto le funzioni del Tiro a Segno Nazionale hanno mantenuto una continuità nel tempo che impedisce di rilevare quei mutamenti normativi e regolamentari pur adombrati dal Ministero dell'Interno.

Già alla luce di quanto sopra argomentato, consegue l'apoditticità delle argomentazioni addotte dal Ministero a sostegno dell'affermazione secondo la quale *“relativamente alle modalità di utilizzo delle munizioni all'interno dei poligoni, si deve ritenere che, attualmente, il deposito di munizioni o esplosivi (questi ultimi da intendersi unicamente come “polvere nera”) – destinati al caricamento delle sole armi comuni da sparo e delle repliche di armi ad avancarica per l'uso immediato delle stesse presso le strutture del T.S.N. – per quantitativi eccedenti quelli*

*normalmente previsti dall'art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., debba essere autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 47 del citato T.U."*

Detta affermazione muove, infatti, dalla pretesa "sopravvenuta" necessità dell'obbligo di licenza prefettizia per il deposito delle munizioni presso le Sezioni T.S.N. discendente da un preteso mutamento del "*quadro normativo e regolamentare*" che, come visto, non trova effettivo riscontro. Non si comprende, dunque, come possa oggi ritenersi necessaria la licenza prefettizia a legislazione invariata rispetto un momento in cui lo stesso Ministero ritiene che la stessa non fosse richiesta.

A ciò si aggiunga, ulteriormente, come la tesi fatta propria dal Ministero dell'Interno non tenga in nessuna considerazione la peculiare disciplina legislativa e regolamentare che regola l'attività del Tiro a Segno Nazionale, la sua natura e le sue funzioni. La stessa si limita, infatti, a pretendere di applicare la disciplina generale in materia di depositi di munizioni alle Sezioni T.S.N. A diverse conclusioni si sarebbe, tuttavia, ragionevolmente giunti se si fosse correttamente considerata la natura pubblicistica delle Sezioni T.S.N. e dell'U.I.T.S., entrambi enti pubblici non economici ai quali sono affidati importanti funzioni pubblicistiche e rispetto ai quali il legislatore ha dettato una peculiare disciplina proprio in materia di armi e munizioni.

Sotto tale profilo, il Ministero avrebbe dovuto quantomeno considerare:

- l'art. 38 del T.U.L.P.S., il quale esenta dall'obbligo di denuncia della detenzione di armi, munizioni o materie esplosive all'ufficio locale di pubblica sicurezza le "*le società di tiro a segno*" unitamente ai corpi armati ed alle altre istituzioni autorizzate;
- l'art. 78 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il quale prevede, che "*non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale ... per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni*";
- l'art. 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 recante "*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*", il quale dispone che "*Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*

*approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni”.*

Invero, tali norme non operano alcun riferimento alla licenza di cui all'art. 47 T.U.L.P.S. riferendosi soltanto a quella per la detenzione di armi ed alla denuncia di cui all'art. 38 del medesimo testo unico (discendente, secondo la giurisprudenza, da un autonomo obbligo rispetto a quello di richiedere la licenza per il deposito delle munizioni oggetto della nota ministeriale, essendosi affermato che *“la possibilità riconosciuta dall'art. 97 reg. t.u.l.p.s., di detenere esplosivi fino al peso di 5 kg. senza necessità di richiedere l'apposita licenza non elimina l'obbligo sancito dall'art. 38 t.u.p.s. di denunciare la detenzione all'autorità di p.s., trattandosi di obbligo posto a tutela dell'ordine pubblico”*, così, Cass, pen., sez. I, 18 novembre 1985, in *Cass. pen.*, 1987, 630; e che *“la possibilità di detenere, senza licenza amministrativa, certo numero di munizioni e cartucce da fucile da caccia (art. 97 reg. t.u.l.p.s.) non elimina l'obbligo sancito dall'art. 38 t.u.l.p.s. di denunciare la detenzione di tali munizioni, in quanto trattasi di obblighi posti a tutela di diversi beni giuridici. L'inosservanza dell'obbligo di denuncia è punito ai sensi dell'art. 697 c.p.”*, così, Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 1979, in *Cass. pen.*, 1980, 1194).

Dal combinato disposto delle richiamate norme, unitamente alle altre regolanti il Tiro a Segno Nazionale, viene configurato un regime speciale in materia di armi e munizioni detenute dalle Sezioni T.S.N. di cui il Ministero non ha tenuto conto.

Regime speciale confermato, altresì, dalla circostanza che i poligoni delle Sezioni T.S.N., secondo le previsioni di cui all'art. 11 del ricordato R.D.L. n. 2430/1935, *“sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari”* e sono *“dati in uso alle sezioni di tiro a segno a titolo gratuito”* (sul punto basti ricordare, da ultimo, come con il decreto del ministero della difesa del 27 settembre 2002, recante *“Articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556”*, nel disciplinare l'articolazione del personale sia stato previsto, all'articolo 3, un Ufficio *“Infrastrutture e demanio”*, competente per le *“attività demaniali, servitù militari ed infrastrutture”*, oltre che per le *“problematiche demaniali dei poligoni dell'Unione italiana tiro a segno”*).

Tale tesi sarebbe, peraltro, confermata dalla prassi sin qui seguita che, secondo quanto riferito, non ha mai visto le Sezioni T.S.N. richiedere la licenza

prefettizia in oggetto. Eppure, appare difficilmente sostenibile che le stesse abbiano operato nel corso di tutta la loro storia (oramai secolare) nell'illegalità pur continuando a svolgere una importante funzione a servizio dello Stato e dei cittadini.

Peraltro, la pretesa necessità del rilascio della licenza in oggetto viene giustificata dal Ministero dell'Interno “*al fine di garantire meglio le esigenze di P.S. connesse alla custodia delle munizioni e quelle di pubblica incolumità derivanti dal deposito di materie esplodenti*”. Ma, invero, tali motivazioni non tengono conto del fatto che tutte le norme interessate, ivi comprese quelle di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, danno per scontata la presenza delle munizioni presso le Sezioni T.S.N. (come esercitare altrimenti le funzioni istituzionali?) sulle quali viene esercitata una stretta vigilanza da parte del Ministero della Difesa attraverso le competenti strutture territoriali, mediante la predisposizione delle relative direttive tecniche per la realizzazione dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale (cfr., da ultime, la D.T. – P1 e la D.T. – P2) e mediante il rilascio dell'agibilità, oltre che dello stesso Ministero dell'Interno (limitatamente alle funzioni ad esso attribuite dalla l. n. 110/1975) e dall'U.I.T.S.

Se, dunque, scopo della nota in esame è quello di poter verificare le strutture presso le quali sono conservate le munizioni, occorre rilevare che una cosa sono le caratteristiche che i locali nelle quali le munizioni sono custodite devono avere, altro è l'affermazione della necessità della licenza prefettizia.

Da ultimo, irragionevole, oltre che privo di riferimento normativo, appare l'indicazione del “*limite di carico massimo da fissarsi in 10000 munizioni (da calcolarsi anche tenuto conto dei rapporti di conversione di cui al D.M. 23.09.1999) in relazione alle effettive necessità mensili della Sezione e dell'idoneità tecnica dei locali destinati allo stoccaggio dei prodotti*”. Tale limite, se ricavato dall'art. 72 del R.D. 21 novembre 1932, n. 2051 (norma per altro verso ritenuta abrogata dalla stessa nota in commento) non può ritenersi sussistente per i motivi già sopra esposti, cui, per brevità, si rinvia.

In ogni caso, si consideri, ulteriormente, come la palese incongruità del limite di cui sopra determinerebbe la chiusura (o, comunque, il forte ridimensionamento dell'attività) delle Sezioni di Tiro a Segno, non essendo tale quantità di munizioni neppure minimamente sufficiente ad assolvere neppure alle essenziali funzioni istituzionali (rilascio certificati di maneggio armi, esercitazioni di coloro che devono obbligatoriamente iscriversi al T.S.N. e dei titolari di porto d'arma ecc.) ad esse facenti capo.

## **CONCLUSIONI.**

In conclusione può, dunque, affermarsi che il contenuto della nota del Ministero dell'Interno d.d. 5 febbraio 2009 è fortemente criticabile e potrà – in assenza di un adeguato correttivo – essere causa di numerose problematiche nella gestione dei poligoni da parte delle Sezioni T.S.N. oltre, che possibile fonte di iniziative giudiziarie quantomeno dubbie. Lo stesso non appare, tuttavia, condivisibile in ragione della peculiarità della natura pubblicistica del Tiro a Segno Nazionale e della regolamentazione delle armi e munizioni di cui lo stesso gode. Sicuramente detta nota può, dunque, essere fonte di un'incertezza che va ad intaccare un sistema ormai consolidato nel tempo ed alla quale appare opportuno porre rimedio anche in considerazione delle possibili sovrapposizioni di competenze tra i Ministeri dell'Interno e quello della Difesa nell'attività di vigilanza sul Tiro a Segno, delle conseguenze nel regolare espletamento delle funzioni pubblicistiche delle Sezioni e tenuto, altresì, conto delle possibili ripercussioni giudiziarie.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse ritenersi necessario, porgo cordiali saluti.

*Prof. Avv. Ugo Ruffolo*